

DLGS IN VIGORE DA OGGI

Scia, controlli senza fermare l'attività delle imprese

Ciccio Messina a pag. 29

DI ANTONIO
CICCIO MESSINA

I controlli sulla Scia non sospendono l'attività: la pubblica amministrazione deve indicare al cittadino e impresa come regolarizzare, ma senza smettere di lavorare.

È quanto prevede il decreto legislativo n. 126/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio e in vigore da oggi, recante norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Il decreto, attuativo della legge delega 124/2015, prevede che si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il territorio italiano. I moduli unificati devono prevedere la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. L'ente competente allo specifico procedimento deve rendere la vita facile a cittadini e imprese pubblicando sul proprio sito istituzionale il modulo unico. Sul sito si devono indicare tutti i docu-

menti e le dichiarazioni che servono per il procedimento. Il decreto ripete una regola, già presente nell'ordinamento amministrativo, per cui non si possono chiedere al cittadino documenti ulteriori rispetto a quelli previsti.

In dettaglio la p.a. può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato sul sito.

È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori e anche di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. Si deve creare, poi, unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e amministrazioni interessate. La richiesta di documenti ulteriori è considerata inadempimento del funzionario pubblico, sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Il decreto prevede altre garanzie per il cittadino e l'impresa. Quando presentano istanze, segnalazioni o comunicazioni hanno diritto a una

ricevuta che costituisce comunicazione di avvio del procedimento. La ricevuta deve indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Nel corso dei controlli, a seguito di presentazione della Scia, la p.a. non può di regola sospendere l'attività cominciata: il provvedimento di sospensione è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (come ambiente, paesaggio). Inoltre nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi. Infine grazie a una disposizione transitoria regioni ed enti locali hanno tempo fino al 1° gennaio 2017 per adeguarsi.

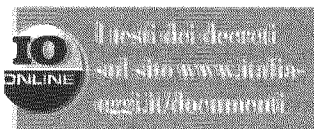
CONFERENZA DEI SERVIZI

Entra in vigore, oggi 28 luglio 2016, anche il decreto legislativo 127/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del

13 luglio 2016, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (articoli 14 e seguenti della legge 241/1990).

Il decreto abbatte i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l'invio di documenti per via telematica. L'altro tipo di conferenza (la conferenza simultanea) con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria. Si prevede che l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito e ciascun ente territoriale avrà un solo rappresentante. Cosa molto importante: il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi. In conferenza potranno intervenire i privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

— © Riproduzione riservata —



Scia, le novità in pillole

Unico modulo	Valido in tutta Italia, presentabile in via telematica
Sito p.a.	Pubblica il modulo e i documenti da presentare
Richieste al cittadino	Vietate per documenti ulteriori a quelli previsti sul sito
Ricevuta di presentazione	Da consegnare al cittadino; vale come comunicazione di avvio del procedimento
Controlli sulla Scia	Il provvedimento di sospensione dell'attività limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili

